

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**30 / 2026 del 03/02/2026****Oggetto: COMODATO D'USO GRATUITO DI MEZZI UTILIZZATI PER SOCCORSO SANITARIO
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO - CORTINA 2026**

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO DI MEZZI UTILIZZATI PER SOCCORSO SANITARIO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO - CORTINA 2026

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di altri soggetti appartenenti al medesimo sistema al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- AREU e ASST Niguarda hanno sottoscritto apposito Accordo Quadro, approvato con deliberazione AREU n. 145 del 26/03/2024, avente ad oggetto una collaborazione continuativa volta a realizzare – per le funzioni di rispettiva competenza – le azioni necessarie alla buona riuscita dell'evento "Olimpiadi Invernali 2026", in considerazione del ruolo riconosciuto all'ASST quale "Ospedale Olimpico" di riferimento regionale, come definito con D.G.R. n. XII/1827/2024;
- con nota prot. n. 1052 del 15/01/2026, AREU ha richiesto ad ASST Niguarda la messa a disposizione dei mezzi da quest'ultima acquistati, a titolo gratuito in favore di AREU, trasmettendo contestualmente la bozza di proposta di contratto di comodato;
- con e-mail del 20/01/2026, ASST Niguarda ha confermato la propria disponibilità alla stipula dell'accordo e ha trasmesso il testo del comodato con alcune modifiche;
- con nota prot. n. 1891 del 23/01/2026, AREU ha trasmesso il contratto di comodato debitamente sottoscritto digitalmente per le parti di propria competenza;

PRESO ATTO che

- i mezzi verranno utilizzati da AREU per lo svolgimento di tutte le attività connesse al soccorso sanitario, ivi comprese le fasi preparatorie, operative e successive ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, nonché per le ulteriori attività istituzionali di emergenza-urgenza rientranti nelle competenze di AREU;
- per l'uso dei veicoli il comodatario potrà installare e utilizzare dispositivi supplementari

acustico-luminosi e apparecchiature salvavita ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada, nonché apporre sui veicoli le livree e le diciture "AREU", "118 Soccorso Sanitario" ed "Emergenza 118".

RITENUTO di prendere atto e di autorizzare il comodato d'uso gratuito dei mezzi di proprietà dell'ASST Niguarda, da destinare alle attività connesse al soccorso sanitario, come di seguito elencati:

- Motomedica, Piaggio MP3 (FP53757);
- Automedica, Tesla (HA306GX);
- Automedica, Tesla (HA327NX);
- Automedica, Tesla (HA307GX);
- Automedica, Tesla (HA204VG);
- Automedica, Tesla (HA205VG);
- Furgone Maxiemergenze, FIAT Ducato (GY795LS);
- Furgone Maxiemergenze, FORD Transit (HB407SK);
- Furgone Maxiemergenze, FORD Transit (HB406SK);
- Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGF);
- Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGH);
- Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGG).

ACQUISITO: il parere positivo del Dott. Zambroni, reso per quanto di specifica competenza sull'idoneità dei mezzi sopra indicati;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito, parte integrate e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di ASST Niguarda ad AREU, di mezzi da destinare alle attività connesse al soccorso sanitario, come di seguito elencati:

- Motomedica, Piaggio MP3 (FP53757);
- Automedica, Tesla (HA306GX);
- Automedica, Tesla (HA327NX);
- Automedica, Tesla (HA307GX);
- Automedica, Tesla (HA204VG);
- Automedica, Tesla (HA205VG);
- Furgone Maxiemergenze, FIAT Ducato (GY795LS);

- Furgone Maxiemergenze, FORD Transit (HB407SK);
 - Furgone Maxiemergenze, FORD Transit (HB406SK);
 - Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGF);
 - Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGH);
 - Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGG).
2. di stabilire che il predetto accordo, fatti salvi i pregressi rapporti intercorsi per esigenze organizzative, produca i relativi effetti dalla data di sottoscrizione e rimanga efficace sino alla conclusione delle attività connesse ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e, comunque, non oltre il 31/12/2026;
 3. di prevedere che i mezzi siano utilizzati da AREU per lo svolgimento di tutte le attività connesse al soccorso sanitario, ivi comprese le fasi preparatorie, operative e successive ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, nonché per le ulteriori attività istituzionali di emergenza-urgenza rientranti nelle competenze di AREU;
 4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale;
 5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio. Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
 6. di individuare quale referente operativo del contratto, il Dott. Alex Zambroni, Direttore della S.S.D. Logistica, Magazzino e Unità mobili
 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI MEZZI UTILIZZATI PER

SOCCORSO SANITARIO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE OLIMPIADI

INVERNALI MILANO – CORTINA 2026

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denomina anche

“Agenzia” o “AREU”), con sede in Milano - Viale Monza n. 223,

C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo

Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di

Direttore Generale;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano

Niguarda (di seguito denominata anche “ASST Niguarda”), con sede

in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA 09315660960, in

atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro

pag. 1

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell' articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 48,00. Assolta virtualmente ai sensi dell' art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

- **l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero anche attraverso i percorsi di formazione per il personale sanitario, tecnico amministrativo, di promozione e diffusione della cultura del soccorso;

- **l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda** è un Ente del Sistema Sanitario Regionale, disciplinato dall'art. 7 della L.R. 30.12.2009 n. 33, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e concorre con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie,

nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10 della L.R. 30.12.2009 n. 33 e delle farmacie convenzionate, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare opera garantendo la completa realizzazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i).

- AREU e ASST Niguarda hanno sottoscritto apposito accordo quadro, approvato con Delibera AREU n. 145 del 26/03/2024, avente ad oggetto una collaborazione continuativa volta a realizzare - per le funzioni di rispettiva competenza - le azioni necessarie alla buona riuscita dell'evento "Olimpiadi invernali 2026", in considerazione del ruolo riconosciuto all'ASST, quale "Ospedale Olimpico" di riferimento regionale, come definito con DGR n. XII/1827/2024.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito è disciplinato, per quanto non espressamente stabilito e non in contrasto con il presente atto, dagli artt. 1803 e segg. del Codice civile.

ART. 2

pag. 3

ASST Niguarda (comodante) concede in comodato d'uso gratuito ad AREU (comodatario), che accetta, i veicoli di soccorso, di seguito elencati:

- Motomedica, Piaggio MP3 (FP53757);
- Automedica, Tesla (HA306GX);
- Automedica, Tesla (HA327NX);
- Automedica, Tesla (HA307GX);
- Automedica, Tesla (HA204VG);
- Automedica, Tesla (HA205VG);
- Furgone Maxiemergenze, FIAT Ducato (GY795LS);
- Furgone Maxiemergenze, FORD Transit (HB407SK);
- Furgone Maxiemergenze, FORD Transit (HB406SK);
- Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGF);
- Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGH);
- Mezzo di soccorso, Topolino (X9WJGG).

Il comodatario, a seguito delle verifiche effettuate dalla propria Struttura Semplice Dipartimentale Logistica, Magazzino e Unità Mobili prende atto che i veicoli sono nuovi, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione convenuta tra le parti.

ART. 3

Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti con la dovuta diligenza per lo svolgimento di tutte le attività connesse al soccorso sanitario, ivi comprese le attività preparatorie, operative e successive ai Giochi

Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, nonché per le ulteriori attività istituzionali di emergenza-urgenza rientranti nelle competenze di AREU.

Per l'uso dei veicoli il comodatario potrà installare e utilizzare dispositivi supplementari acustico/luminosi e apparecchiature salva vita, ai sensi dell'art. 177 del Codice della Strada, nonché apporre sui veicoli le livree e le diciture "AREU", "118 Soccorso Sanitario" ed "Emergenza 118".

ART. 4

Il comodatario accetta i predetti veicoli in comodato d'uso gratuito e si impegna a custodire e conservare gli stessi con la diligenza del buon padre di famiglia (art 1804 c.c.), e non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, pena l'immediata restituzione dei veicoli e il risarcimento del danno. I veicoli dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'uso convenuto da personale qualificato, sollevando il comodante da ogni responsabilità per i danni derivanti dal loro utilizzo improprio

ART. 5

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e rimane efficace sino alla conclusione delle attività connesse ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e comunque non oltre il 31/12/2026, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo quadro con

un preavviso scritto di almeno 3 mesi, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per l'Agenzia: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per ASST: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it.

ART. 6

Il perimento dei beni oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

Il comodatario è responsabile per i danni a terzi derivanti dall'utilizzo dei beni e nulla potrà pretendere dal comodante per eventuali danni ai propri dipendenti, impegnandosi in ogni caso a manlevare e tenere indenne il comodante da qualsiasi pretesa. In caso di sinistro, il comodatario dovrà darne immediata comunicazione al comodante; le spese di ripristino restano a suo carico, così come le sanzioni per violazioni del Codice della Strada.

Al termine delle attività connesse ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Niguarda cederà ad AREU la proprietà dei mezzi oggetto del presente comodato, da destinare al soccorso sanitario di emergenza-urgenza sul territorio della Regione Lombardia. Le modalità della cessione saranno definite con apposito atto tra le Parti.

Art. 7

Tutte le spese necessarie all'utilizzo dei mezzi concessi in comodato sono a carico del comodatario.

In particolare, sono a carico di AREU:

- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- le spese per carburanti, lubrificanti e materiali di consumo;
- le spese per revisioni, verifiche periodiche e ogni altro onere connesso all'uso dei veicoli.

La copertura assicurativa dei mezzi resta intestata e integralmente a carico del comodante, che ne sostiene i relativi premi.

Il comodatario non è tenuto ad alcun rimborso, diretto o indiretto, delle spese assicurative sostenute dal comodante.

Art. 8

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino della situazione quo ante.

Art. 9

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione del comodato e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in

conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il "Codice Privacy", D.lgs. 196/2003, aggiornato col D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente accordo e in esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali e obblighi di legge.

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti

dall'accordo unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

Art. 10

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 11

Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, ove la stessa non possa essere definita amichevolmente tra le Parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 12

Le imposte e gli oneri simili per le registrazioni di legge sono a carico del comodatario per entrambe le parti. Il presente accordo è

soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 13

Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l' Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

Per l' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli